

CAPITOLO III°

BENI IN COMUNIONE

A) LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE: I CONTRIBUTI ALLA CONGREGAZIONE

Can. 637: amministrazione dei Monasteri sui iuris

C. 144 e c. 145: amministrazione dei beni

R Art. 367 e 368: proprietà e amministrazione dei beni e jus proprietatis

R. Art. 391: determinazione dei contributi alla Curia Generalizia e alle Province

CG17 moz. 72: Contributi alla Congregazione e gestione della Pia Unione

CG18 Conferma moz. 72 del CG17: Contributi alla Congregazione e gestione della Pia Unione

CG17 moz. 73: Raccolta S. Messe

CG18 Conferma moz. 73 del CG17: raccolta S. Messe

1. La Comunione dei Beni

Sia vivo, da parte di tutti i religiosi, il senso della comunione dei beni. Secondo l'insegnamento del Signore Gesù noi valiamo per quello che siamo e non per quanto abbiamo. Quindi il principio della valorizzazione "beni" (personali e materiali) non è può essere l'accumulo e il possesso, ma la comunione e il dono.

Il superiore generale gode dello jus proprietatis su tutti i beni dell'Istituto: per giusti motivi e con il consenso del suo consiglio può trasferire la proprietà dei beni nell'ambito della Congregazione. Analogamente e nell'ambito della provincia, per il medesimo diritto, il superiore provinciale può disporre dei beni mobili.

2. Criteri e norme per i contributi

Spetta al capitolo, generale stabilire i criteri e le norme riguardanti i contributi che le Case devono versare, attraverso le rispettive Province, all'economista generale per i bisogni di tutta la Congregazione. Spetta al capitolo provinciale stabilire i criteri e le norme riguardanti i contributi che le case devono versare all'economista provinciale per i bisogni della Provincia.

3. Disposizioni dei Capitoli Generali per il contributo alla Curia Generalizia:

- a. Il 2% su tutte le entrate lorde delle Case; sono esenti da tale contributo le offerte di Sante Messe cedute a terzi, i prestiti, i mutui, e ogni somma di puro transito. Propone, ove ciò non fosse possibile, che il Superiore Generale con il suo Consiglio, insieme alle rispettive Province, trovino altro sistema più

idoneo a che ogni Casa garantisca il suo contributo.

b. Il 10% sulle entrate straordinarie pervenute alle Case e alle Province attraverso lasciti e donazioni, superiori a 10.0000 € per l'Europa e 10.000 \$US per il resto delle Nazioni, dedotte le spese.

c. Si conferma la competenza del Superiore Generale e del suo Consiglio circa la gestione della Pia Unione del Transito di San Giuseppe in Roma, dei suoi beni e delle sue attività.

4. Disposizioni dei Capitoli Provinciali per il contributo alla Province

(da completarsi a carico delle singole Province)

a. Il su tutte le entrate lorde delle Case; sono esenti da tale contributo le offerte di Sante Messe cedute a terzi, i prestiti, i mutui, e ogni somma di puro transito. Propone, ove ciò non fosse possibile, che il Superiore Provinciale con il suo Consiglio, trovi altro sistema più idoneo a che ogni Casa garantisca il suo contributo.

b. Il 10% sulle entrate straordinarie pervenute alle Case attraverso lasciti e donazioni, superiori a a10.000 € per l'Europa e 10.000 \$US per il resto delle Nazioni, dedotte le spese.

5. Disposizioni della Curia Generalizia e delle Province per il versamento dei contributi

- a. Ogni Casa verserà alla Provincia tutti i contributi, anche quelli della Curia Generalizia.
- b. La tempistica e la modalità della riscossione dei contributi dalle Case sono determinati dalle rispettive Province.
- c. Resta fermo l'obbligo di Provincia di corrispondere a Curia il dovuto entro e non oltre il semestre successivo a quello in cui i contributi sono maturati.
- d. La Provincia, per la parte dei contributi ad essa dovuti, potrà esonerare per circostanze particolari le Case che ne facciano esplicita e motivata richiesta scritta.
- e. Il Superiore e Consiglio Generale, per la parte di contributi che ed esso competono, potrà esonerare le Case che, per circostanze particolari, ne facciano esplicita e motivata richiesta scritta, da inoltrare attraverso la propria Provincia, la quale dovrà anche esprimere il suo consenso.

B) LA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE

Can. 905: Celebrazioni delle Messe binate

Can. 952: Determinazione dell'offerta delle Celebrazioni delle Messe

Can. 1308: Riduzione degli oneri delle S Messe

I documenti principali che vi si riferiscono sono (dal Concilio in poi - e si citano dalla raccolta Enchiridion Vaticanum, volumi 8 ediz. Dehoniane:

E.V.):

1. Motu proprio, Pastorale munus (30.11.1963) E.V. II, nn. 87ss.
2. Dichiaraz. Le Messe gregoriane (24.2.1967) E.V. 11, n. 966
3. Dichiaraz. La concelebrazione (7.8.1972) E.V. IV, n. 1742ss.
4. Lett. apost. 'firma in tradizione' : Facoltà relative alle elemosine delle Messe (13.6.1974) E.V. V, n. 534ss
5. Codice di dir, canonico, can. 905 e 951.

Le nostre disposizioni interne per suffragio dei confratelli defunti sono date da:

Costituzioni, 23

Regolamenti, 19 (e Capitolo provinciale VI , per la provincia)

1. Offerta S. Messe.

Spetta ai Vescovi della provincia ecclesiastica stabilire quale sia l'offerta da dare per la celebrazione e applicazione della Messa. (c. 952).

2. Celebrazione delle S. Messe nelle Case

Le messe ricevute vanno celebrate entro breve tempo; il numero di intenzioni di messe, depositate presso le Case, non può essere maggiore di quante possono essere celebrate in un periodo relativo a pochi mesi.

3. Le S. Messe eccedenti

Le messe, con relativa offerta, eccedenti al fabbisogno della Comunità, verranno trasmesse abitualmente all'Economo Provinciale o Generale, da destinare a Confratelli di case che ne abbiano bisogno o anche ad altri sacerdoti sulla cui fedeltà non ci siano dubbi. La somma ricevuta va trasmessa integralmente; quando la somma è superiore a quanto stabilito dai vescovi, si può ritenere che vi sia stata l'intenzione di beneficiare l'opera con la somma eccedente.

4. Le Messe "pro domo"

I confratelli sacerdoti della comunità applicano 'pro domo', secondo le intenzioni raccolte dal superiore della casa; se ricevono l'offerta per celebrare secondo l'intenzione dell'offerente, entro il mese comunicano il numero delle messe celebrate e consegnano l'offerta integra.

5. Registro S. Messe da celebrare

Ci sia presso il Superiore, l'Economo o un Confratello incaricato il Registro delle messe da celebrare, indicando intenzione e offerta delle messe ricevute, le messe celebrate in casa e quelle cedute ad altri celebranti.

6.Registrazione delle messe.

Compito del Superiore, Economo, o Confratello incaricato:

- a. Registrare le messe da celebrare, indicando intenzione e offerta;
- b. Qualora fosse necessario vi sia anche registrare le messe perpetue,
- c. Qualora fosse necessario registrare le messe perpetue, o la tabella delle messe fondate e dei Legati, segnalando l'adempimento annuale

7. Messe perpetue:

Sono quelle messe che in ogni casa vengono celebrate periodicamente , secondo un certo numero, per tutti i benefattori defunti o per i parenti defunti di benefattori che ne hanno chiesto l'iscrizione (unendovi spesso una offerta apposita). All'inizio di ogni anno, verificare la programmazione della celebrazione periodica delle messe perpetue.

8. Messe fondate

Sono le Messe la cui celebrazione è stata richiesta, annualmente, in un determinato numero, dal benefattore che ha offerto inizialmente, per la fondazione della casa. E' giusto che si considerino quasi fondatori anche i benefattori che hanno lasciato donazioni o eredità molto consistenti, utilizzate per la costruzione o ristrutturazione della casa: la comunità dovrà ricordarli per un certo numero di anni, con la celebrazione di qualche santa messa. All'inizio di ogni anno, verificare il registro e la programmazione della celebrazione delle messe fondate.

9. Legati di messe

Sono le Messe che ci si impegna a celebrare ogni anno (secondo un numero determinato) col frutto di una somma versata a tale scopo. Per l'accettazione di Legati di Messe occorre l'autorizzazione scritta del Consiglio provinciale (cf. Reg. 327,18). All'inizio di ogni anno, verificare la programmazione della celebrazione dei Legati di messe e il fondo finanziario destinato a tale scopo.

10. Messe post obitum

Sono le messe che ci si impegna a celebrare a favore di una persona che, ancora in vita, affida una somma con lo scopo di far celebrare un determinato numero di messe dopo la sua morte. Si suggerisce che non si assumano facilmente questi impegni ed è meglio che le messe siano celebrate per l'offerente ancora in vita, perché non sempre viene comunicata, o, se viene comunicata, spesso avviene in ritardo, la morte della persona offerente; inoltre, con il passare del tempo, la somma perde di valore e si dovrà ricorrere per riduzione del numero di messe. Comunque, occorre, almeno una volta all'anno, verificare esistenza e celebrazione delle messe post obitum

11. La riduzione degli oneri delle messe

La riduzione degli oneri delle messe spetta alla Sede Apostolica o all'ordinario, conforme al canone 1308

12. Le Binazioni delle Messe

Il permesso deve essere dato dall'Ordinario del luogo (can. 905,2) che può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e, anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.

13. L'offerta per la celebrazione di messe binate o trinate

L'offerta per la celebrazione di messe binate o trinate vanno inviate all'Economo Generale, come previsto dai Capitoli Generali: "Il Capitolo chiede che la Provincia raccolga dalle varie Case le Sante Messe in eccedenza, come pure le Messe binate e trinate; le Messe eccedenti il fabbisogno della Provincia vengano trasmesse alla Curia Generalizia, insieme alle Messe binate e trinate raccolte"(c. 951 §1).

14. Messa gregoriana

Messa gregoriana: è la celebrazione di 30 s. messe a favore di un defunto, in giorni continui, senza interruzioni. Secondo la norma aggiornata è contenuta nella Dichiarazione del 24.2.1967, la serie delle 30 messe gregoriane, anche se viene interrotta per un improvviso impedimento (per es. una malattia) o per altra ragionevole causa (per es. celebrazione di una messa funebre o di un matrimonio), per disposizione della Chiesa conserva integri i suoi frutti di suffragio, che la prassi della Chiesa e la pietà dei fedeli le hanno finora riconosciuto. Resta tuttavia l'obbligo per il sacerdote celebrante di completare quanto prima la celebrazione delle 30 messe.

L'importo dell'offerta per la celebrazione della Messa Gregoriana è stabilita dall'Ordinario del luogo. Indicativamente, per l'Italia, si può considerare l'offerta contenuta tra i 350 e 400 euro.

15. Facoltà o impegni di Messe personali

- a. applicazione pro seipso per i sacerdoti celebranti e per i fratelli di voti perpetui: si stabilisce che, ad ogni confratello Sacerdote è riservata una S. Messa mensile per i suoi bisogni spirituali personali, senza elemosina
- b. in ogni Casa si faccia celebrare mensilmente una S. Messa per gli stessi bisogni di ogni confratello Coadiutore di voti perpetui." (Capit. gen. VIII, Ch. n. 109, pag. 9; e Capit. gen. IX, Ch. n. 121, 5).
- c. per il Superiore generale, verrà celebrata una messa annuale, possibilmente nel giorno anniversario della sua elezione (Reg. 27);

- d. anche per il Superiore provinciale, verrà celebrata una messa annuale, possibilmente nel giorno anniversario della sua elezione (Reg. 27);
- e. per Confratelli defunti, Parenti e Defunti della Famiglia guanelliana: (vedi cap. III° D.)

16. Impegni di Messe comunitari

Il superiore provveda perché nella propria comunità si celebrino:

- a. le SS. Messe previste per Confratelli defunti, Parenti e Defunti della Famiglia guanelliana: (vedi cap. III° D.)
- b. le previste SS. Messe perpetue per i benefattori defunti e gli iscritti alla Pia Opera del suffragio;
- c. le SS .Messe fondate (se esistono)
- d. le SS. Messe per Legati. (se esistono)

17. Concelebrazione di sante messe

Lo spirito e le norme della concelebrazione sono date dalla Dichiarazione “La concelebrazione” (E.V. n. 1742ss)

- a. I membri delle comunità, che sono tenuti a celebrare per il bene pastorale dei fedeli, possono concelebrazionare nello stesso giorno anche la messa di comunità. Si deve infatti tenere in grande considerazione la concelebrazione eucaristica nelle comunità; essa esprime e rinsalda i vincoli fraterni sia dei presbiteri fra loro sia dell'intera comunità, perché nella celebrazione di questo sacrificio, a cui tutti partecipano in modo cosciente, attivo e differenziato, appare più chiaramente l'azione di tutta la comunità e si attua una manifestazione privilegiata della chiesa nell'unità del sacrificio e del sacerdozio e nell'unico rendimento di grazie intorno allo stesso altare.
- b. Ogni sacerdote che, in occasione di una particolare riunione di sacerdoti, concelebrazionare la messa principale, può celebrare un'altra messa per l'utilità dei fedeli.
- c. Si osservino però le seguenti norme:
 - c1. I Superiori competenti procurino che la concelebrazione nelle comunità e nei convegni sacerdotali si svolga con dignità e vera pietà.
 - c2. Ai sacerdoti che celebrano per il bene pastorale dei fedeli e concelebrazionano un'altra messa, non è lecito percepire a nessun titolo l'offerta per la messa concelebrazionata.
 - c3. La messa concelebrazionata è la forma preferibile di celebrazione eucaristica nelle comunità: tuttavia anche la celebrazione senza la partecipazione dei fedeli è centro di tutta la chiesa e come il cuore dell'esistenza sacerdotale. Pertanto si deve rispettare la facoltà che ha ogni sacerdote di celebrare la messa singola.

C) LA PIA OPERA E LA PIA UNIONE DEL TRANSITO DI S. GIUSEPPE

Don Guanella ha maturato e insegnato una forte fiducia nella Divina Provvidenza, imparando a sentire e condurre le sue Opere e le sue Case non come una riuscita o un realizzo personali, bensì come “opera di Dio”. In questo senso il suo prodigarsi in favore dei poveri non è stato altro che un obbedire al volere del Padre che non lascia mai mancare il pane ai piccoli che ricorrono a lui. Tale sentimento di fiducia e obbedienza alla Divina Provvidenza è rimasto come patrimonio della famiglia guanelliana e ancora oggi alimenta e qualifica il nostro servizio al povero.

Come il fondatore riconosciamo che il bene da noi operato in favore degli ultimi vive della “Caritas” di tante persone che portano nel cuore i nostri beniamini e donano loro tanto amore attraverso il nostro ben operare. C’è dunque un dovere di responsabilità e di giustizia da parte nostra nel trasmettere al povero il bene e i beni che noi intercettiamo in loro favore.

Allo stesso tempo sentiamo cosa giusta e di valore partecipare e raccontare, ai tanti amici e sostenitori delle case guanelliane, la vita e i doni di grazia che il Signore compie dentro le nostre Opere.

Il nostro servizio ai poveri si fonda proprio su questo intreccio di doni, ricevuti e distribuiti, e vive di essi. Don Guanella stesso ci ha insegnato a curare e sviluppare forme diverse e originali sia per diffondere e condividere con amici e simpatizzanti il nostro operato, sia anche per chiedere aiuto e sostegno finanziario a tanti benefattori. In questa ottica va inserito anche ogni sforzo teso ad individuare forme nuove e rispondenti ai moderni metodi di comunicazione al fine di sensibilizzare ogni persona di buona volontà, verso quei progetti di bene che ogni Casa ha individuato. E’ quindi quanto mai opportuno mettere in campo fantasia, originalità e professionalità nella ricerca di strade nuove e più efficaci per intercettare quella “pioggerellina” che don Guanella stesso definiva fondamentale per ogni opera di bene.

1. La Pia Opera

La Pia Opera identifica l’associazione dei benefattori legati per motivi spirituali o caritativi ad una singola Casa o Opera. Le diverse Pie Opere sono sorte fin dal principio come associazioni di fedeli, amici, volontari e benefattori di una singola Casa, per una finalità particolare di preghiera, di carità e di opere buone (beneficenza per i poveri). Pur legate alla singola realtà locale godono e vivono del respiro dell’intera famiglia Guanelliana. Tutte le singole Pie Opere sono state fondate su devozioni particolarmente care ai fedeli e sono valorizzate da impegni:

- a. di informazione e conoscenza delle nostre opere (generalmente attraverso lo strumento di stampe, pubblicazioni o altri mezzi di comunicazione)
- b. di formazione cristiana e di educazione alla carità e alla valorizzazione del più povero;
- c. di condivisione del bene e della carità fatti al povero;
- d. di preghiera da parte degli ospiti della Casa e anche degli iscritti benefattori;
- e. di momenti di opere buone (offerte generiche o specificamente richieste per casi particolari) con una duplice valenza e nella duplice direzione:

1. la buona opera (sostegno economico) dei benefattori in favore della Casa,
2. la buona opera (spirituale) della Casa in favore dei benefattori e delle loro famiglie (partecipazione spirituale ai meriti del bene fatto nella singola Casa e nell'intera famiglia guanelliana).

Per meglio soddisfare gli obiettivi e servire alle finalità organizzative le Pie Opere sono strutturate con sistemi di gestione delle anagrafiche e degli indirizzari degli associati e curate secondo finalità spirituali nel rispetto della normativa di legge al riguardo del trattamento dei dati. La loro struttura tenga presente da una parte l'utilizzo funzionale dei dati presenti, dall'altra la convinzione che questa strada tradizionale ed "antica" di condivisione dei beni è quanto mai preziosa, soprattutto in periodi di congiuntura economica negativa dove sono i piccoli sforzi ad essere maggiormente possibili da parte della gran parte delle persone e quindi quanto mai significativi.

2. Altre iniziative di "pia opera" care alla tradizione guanelliana.

La tradizione che risale allo stesso fondatore registra varie forme originali di aiuto alle case:

1. Per quanto riguarda le **Offerte liberali** si aveva attenzione a dare riscontro del nome del benefattore, degli importi donati, e del progetto specifico sponsorizzato (per la chiesa del sacro cuore, per la casa dei sacerdoti, per l'Opera – ricovero e asili, ecc.)
2. **Vendita di opuscoli e libri** stampati in Casa come strumento di formazione culturale e spirituale e mezzo commerciale per il sostentamento della Casa e in favore dei poveri ricoverati.
3. **Fiera di Beneficienza** curato con soluzioni strategiche a beneficio della casa, degli offerenti e degli stessi commercianti donatori del bene.
4. **Le spigolatrici della Piccola Casa.** Il riferimento è ad una figura biblica. Indica l'iniziativa di raccolta di beneficienza (monetarie e alimentare) in favore dei ricoverati della Casa attraverso una raccolta capillare porta a porta.
5. **Sottoscrizione di "azioni"** . L'iniziativa in favore di un progetto specifico identifica la partecipazione al raggiungimento della sua realizzazione attraverso la sottoscrizione di una o più azioni di diverso taglio (1 lira, 5 lire, 10 lire o semplicemente 10)
6. **Il pane dei poveri di s. Antonio.** Si intende la raccolta, legata alla devozione di s. Antonio, di offerte in favore dei poveri. L'iniziativa è suggestiva per il suo valore spirituale. La spiega don Guanella stesso: "In qualunque chiesa parrocchiale o filiale in qualunque oratorio pubblico o privato si colloca il dolce ritratto a quadro o a statua del nostro s. Antonio di Padova.... Al fianco destro della balausta si fissa un bossolo o cassetta su cui è scritto: domande. Al fianco sinistro della balausta si infligge altro bossolo su cui è scritto: offerta per il pane dei poveri. I fedeli i quali implorano grazie scrivono su di un biglietto le proprie domande e le ripongono a suo luogo. Ottenuta poi la grazia versano la propria offerta nel bossolo che sta di contro"

7. **Gara di carità.** Con questo nome era identificata una forma di partecipazione all'acquisto di materiale o forniture necessarie alle opere nascenti, legando il nome dell'offerente all'articolo donato. La esemplifica così don Guanella lanciando l'iniziativa per la Binda di Lora: "Dietro il consiglio di savie persone proponiamo una *Gara di carità* per fornire i nuovi dormitori di 200 letti e il nuovo refettorio di 24 tavoli, computando il costo completo di un letto L. 70 e il costo di un tavolo colle sue panche in L. 50. Ogni letto e ogni tavolo porterà il nome del suo donatore o donatori se questo desiderio sarà espresso"

Quelle sopra descritte sono alcune tra le tante iniziative che fanno parte della nostra tradizione e che col tempo abbiamo in parte smarrito. Avevano lo scopo di suscitare l'animazione spirituale e l'opera caritativa verso i poveri. Attraverso queste forme di Pia Opera, le nostre Case hanno potuto prestare e assicurare ai poveri quel necessario per vivere in momenti in cui il contributo degli enti pubblici era inesistente.

Oggi i tempi sono cambiati. Resta però vera la necessità di riscoprire e ravvivare forme di finanziamento alternative ai contributi statali e più legate alle offerte da privati. Sono da studiare e affinare forme più adeguate e moderne per riproporre oggi lo stesso spirito e gli obiettivi di ieri, così da non far mancare a tanti benefattori un messaggio spirituale, la possibilità di fare un po' di bene, e il dono delle nostre preghiere; e nello stesso tempo assicurare ai nostri beniamini il pane e i beni di cui necessitano.

3. S. Crociata o Pia Unione del Transito di S. Giuseppe.

La Crociata o Pia Unione del Transito di S. Giuseppe, giunta a diffusione mondiale, persegue lo scopo principale della preghiera e l'accompagnamento spirituale dei morenti. La Pia Opera del suffragio segue lo spirito della precedente crociata per i morenti.

Comporta quindi:

- a. l'iscrizione dei nomi dei defunti raccomandati dai benefattori,
- b. l'invio nella data di anniversario del defunto iscritto, di un ricordo ai familiari a garanzia di preghiere e opere buone a suffragio.
- c. occorre fare attenzione con gli archivi cartacei e informatici degli iscritti. E' necessario prendere tutte le precauzioni perché si facciano copie di essi, da conservare con cura e in condizioni per un effettivo recupero in caso di necessità;
- d. si tengono per i nomi più illustri degli album di pietra o lapidi indelebili;
- e. nelle case dove la Pia Opera è istituita e funziona, occorre mantenere un registro (in schede o al computer), dove siano segnati i nomi di tutti gli iscritti, perché ne resti la memoria e continui nella intenzione generale e specifica (per tutti quelli ivi iscritti) il ricordo e la preghiera;
- f. se si aggiunge altro impegno, se ne osservi fedelmente il dovere;
- g. se vi sono sante messe perpetue, se ne celebri qualcuna ogni mese;
- h. in caso di banchi o letti intestati: se ne spieghi il significato e si esegua l'intenzione.

D) I SUFFRAGI PER CONFRATELLI E PARENTI DEFUNTI

1. Suffragi per Confratelli e Parenti Defunti

- a. Alla morte di un confratello professore o novizio, si informino subito il superiore generale e quello provinciale. Questi avvertirà le case della provincia.
- b. In suffragio del defunto, ogni sacerdote della Congregazione celebra una santa Messa e i non sacerdoti partecipano al santo sacrificio. Questi suffragi saranno raddoppiati per la morte del superiore generale. (R. 19)
- c. I capitoli provinciali possono determinare altri suffragi per i confratelli della provincia, per il superiore provinciale e per i loro parenti più prossimi.
- d. Ogni comunità nel modo più opportuno faccia memoria dei confratelli defunti nell'anniversario della loro morte.
- e. Almeno una volta durante l'anno ogni Servo della Carità sacerdote celebri una santa Messa per tutti i defunti della famiglia guanelliana: con fratelli, consorelle, cooperatori ed amici.

2. Decisioni dei Capitoli Provinciali in occasione della morte di un confratello della provincia

- a. ogni sacerdote celebra una seconda s. Messa, oltre a quella prescritta da R. 19, e i non sacerdoti partecipano al s. Sacrificio. Questi suffragi saranno raddoppiati alla morte del Superiore provinciale;
- b. per tutti i confratelli defunti, in ogni casa della provincia, si celebri una s. Messa ogni mese;
- c. alla morte dei parenti più prossimi (genitori, fratelli, nonni), la casa cui appartiene il confratello o novizio, fa celebrare tre ss. Messe.

E) SUCCESSIONI E DONAZIONI

1. Successioni e donazioni

Le eredità, successioni, legati o donazioni, sono delle forme concrete e tangibili dell'aiuto che riceviamo dalla Provvidenza: un aiuto cospicuo e importante per il mantenimento e sviluppo materiale delle nostre Opere.

Tutte le successioni, i legati e le donazioni, queste solo se superiori a € 10.000 per l'Europa, o US 10.000 per il resto delle Nazioni, devono essere trattate dagli uffici Successioni e Donazioni presso le rispettive Sedi provinciali.

2. L'ufficio Successioni e Donazioni

- a. La gestione delle pratiche delle eredità e delle donazioni richiedono una organizzazione strutturata e attenta per il fatto che esse vanno a interessare vari aspetti della

amministrazione: pratiche notarili, pratiche legali, pratiche riguardanti la proprietà, pratiche riguardanti il campo fiscale, pratiche riguardanti il settore economico e finanziario ecc. Per l'amministrazione di queste pratiche complesse è stato istituito un apposito ufficio nella Sede delle Province.

- b. Analogo Ufficio Successioni e Donazioni è istituito presso la Curia Generalizia.
- c. Per l'ufficio istituito nella sede della Curia Generalizia i responsabili sono l'Economo Generale e il Rappresentante Legale della Congregazione, mentre la responsabilità ultima è, naturalmente, del Superiore Generale e Consiglio.
- d. Per gli Uffici Provinciali i responsabili sono i rispettivi Economi provinciali e i Procuratori presso le medesime Province. La responsabilità diretta di questi uffici è affidata a tutti e due i Confratelli per gli atti di competenza delle rispettive Province, sotto la responsabilità del Superiore provinciale.

3. Funzionamento dell'Ufficio Successioni ed Eredità nelle Sedi provinciali

- a. E' compito dell'Ufficio Successioni ed Eredità che ha sede nelle Province occuparsi di tutte le pratiche di successione, eredità, donazioni (queste superiori a € 10.000,00 o 10.000 \$US) o legati che, per volontà dei donanti, sono destinate alle Case o Comunità di appartenenza alla Propria Provincia, o anche direttamente alla stessa Provincia.
- b. Ogni pratica, quindi, non verrà gestita dalle singole Case o Comunità ma sarà totalmente gestita da questo Ufficio, il quale dovrà portare a termine la pratica e poi destinare i beni alla Casa, secondo la volontà del donante, oppure secondo la disposizione dei Superiori Provinciali o Generali e loro Consigli.
- c. Per questo, qualora la Casa dovesse ricevere avviso di essere fatta oggetto di successione, lascito, eredità, legato o donazione, dovrà avvisare immediatamente l'Ufficio competente in Provincia e inviare la documentazione ricevuta. L'Ufficio provinciale curerà la pratica fino alla consegna dei beni destinati alla Casa, al netto dei contributi alla Congregazione e delle spese.
- d. Una volta iniziata una pratica da parte dell'Ufficio Provinciale, la procedura da seguire prevede che si invii quanto prima copia della documentazione in Curia e che vengano aggiornate periodicamente le cartelle in modo che le situazioni delle pratiche che si riscontra negli uffici delle Province, si ritrovino in copia anche nell'Ufficio della Curia Generalizia.
- e. Ogni ufficio deve curare una sua situazione contabile propria, in modo che sia considerata una unità amministrativa, con propria contabilità, con depositi bancari propri, nei quali far confluire tutti i fondi che arrivano dalle eredità e dalle vendite degli immobili, in attesa di essere girate alle Case o alle Comunità di destino. Quindi, è compito degli Economi Provinciali seguire tali fondi e depositi bancari appartenenti ad eredità e successioni attualmente aperte.
- f. Della attività di questi uffici, si deve passare una relazione periodica al corrispondente Ufficio della Sede generalizia.

4. ITER per la successione / Legato ...

- a. La pubblicazione di testamento viene normalmente fatta da chi ha interesse a che vengano rese pubbliche le volontà del testatore, o, comunque, può essere fatta da chiunque fosse in possesso materialmente del testamento.
- b. Il testamento può contenere una eredità oppure un legato.
- c. Il Pubblico ufficiale che riceve la pubblicazione di un testamento, avrà il compito di avvertire le persone menzionate nel testamento, (spesso direttamente la Casa beneficiata) generalmente attraverso l'invio di una copia conforme dell'atto rogato. Se questo avvenisse semplicemente con una lettera bisogna contattare il notaio e richiedere una copia conforme della pubblicazione del testamento. E' questo il momento di avvertire i competenti Uffici Benefattori della Provincia e della Curia mediante l'invio di fotocopia della copia conforme. Infatti vantaggi ed oneri di un lascito decorrono dalla data di morte, cosa che giustifica e motiva la pressione per la tempestività della comunicazione.
- d. In Provincia si faranno le opportune indagini e si valuteranno la convenienza o meno di accettare l'eredità. Nel caso in cui si prevede l'accettazione di un lascito che abbia nel contenuto degli immobili ne vanno immediatamente comunicati in Curia i dati catastali necessari all'inserimento degli stessi negli elenchi ai fini del Mod. Unico, della dichiarazione e dell'imposta ICI.
- e. L'eredità prevede l'accettazione da parte dell'Ente, obbligatoriamente, con beneficio d'inventario, che è una formula di accettazione che dà la possibilità di inventariare i lasciti stabilendone crediti e debiti, evitando così rischi gravosi per la Congregazione;
- f. Se procede, la Provincia farà richiesta al Consiglio Generale dell'autorizzazione ad accettare o a rinunciare al lascito.
- g. il Consiglio Gen. tramite il verbale di consiglio autorizzerà l'accettazione o la rinuncia al lascito, che nel caso di eredità verrà formalizzata con un atto notarile di accettazione o rinuncia.
- h. Avvenuta la stipula dell'atto notarile portante l'accettazione o la rinuncia al lascito, si darà notizia scritta in Curia e successivamente si invia copia dell'atto, completa delle relative formalità.
- i. Si procede, poi, all'inventario del patrimonio lasciato dal de cuius e si darà comunicazione scritta in Curia e successivamente si invia copia dell'atto.
- j. Si presenterà la denuncia di successione generalmente entro 1 anno dalla data di morte. Questa è una formalità che va eseguita dal rappresentante legale o dal Procuratore, e copia della denuncia con la relativa domanda di voltura all'Agenzia del Territorio va mandata in Curia.
- k. Se si tratta di beni immobili che si decide di vendere, permutare ecc. nel momento in cui si trova un potenziale acquirente, ancor prima della stipula di

qualsiasi compromesso, si deve chiedere l'autorizzazione per procedere agli atti notarili. Nella richiesta si deve riportare informazione che deve contenere anche il prezzo di vendita, e, se il bene è sottoposto a vincoli, tutta la informazione necessaria per espletare le ulteriori incombenze di questi casi: autorizzazione della Santa Sede, quella del Ministero beni culturali e ambientali... Appena avvenuta la stipula dell'atto, va data comunicazione scritta in Curia, e, successivamente, va inviata una copia completa delle relative formalità (trascrizione presso la Conservatoria dei RR. II. e voltura catastale...).

- l. Quando si firma un compromesso di vendita se questo contiene dei patti particolari (decorrenza degli oneri, dei vantaggi ecc.) va comunicato in Curia Generalizia la data della stipula perché potrebbe essere motivo di rettifica delle scadenze ICI e Mod. Unico.
- m. Se si tratta di somme di denaro si chiederà l'autorizzazione a riscuoterle e, non appena riscosse, se ne dà comunicazione in Curia per poter chiudere la pratica
- n. Per quanto riguarda l'ICI, va prestata attenzione particolare alle date in cui si verificano le vendite, le permuta o altro in quanto se queste avvengono entro il 15 del mese, non è dovuto nulla per il mese in corso, viceversa se avvengono dal 16 in poi si paga per il mese intero.
- o. Quando ad essere lasciata in eredità o in legato è la nuda proprietà di un immobile, nel momento del lascito non siamo tenuti a denunciare l'immobile, né a pagare l'ICI essendo questi adempimenti a carico dell'usufruttuario. E' necessario, comunque, registrare l'entrata del bene nel patrimonio in Curia Generalizia, in modo da avere già in nostro possesso i dati necessari (catastali ecc.) per i successivi adempimenti e anche per fronteggiare qualsiasi pratica, dal momento che la maggior parte delle comunicazioni da parte degli uffici pubblici arriva presso la sede legale e fiscale della Curia G.
- p. Gli adempimenti fiscali relativi a questi beni, diventano a carico del nostro Ente nel momento in cui l'usufruttuario rinunciasse per qualche motivo all'usufrutto o ne intervenisse la morte. Quindi in entrambe le ipotesi vanno comunicati per iscritto in Curia, sia la rinuncia all'usufrutto, inviando successivamente copia dell'atto con tutte le relative formalità, sia la denuncia di riunione di usufrutto, che in caso di morte va presentata all'Ufficio del Territorio attraverso la voltura catastale, portante appunto la riunione di usufrutto. Anche di questa pratica va mandata copia in Curia. Si subentra negli adempimenti fiscali dalla data di morte dell'usufruttuario o dalla data dell'atto di rinuncia ad usufrutto

5. Iter per la donazione

- a. Viene espressa la volontà da parte del donante di donare qualcosa
- b. Il Superiore Provinciale con il suo Consiglio valuta la convenienza dell'accettazione e procede all'autorizzazione nei limiti di competenza della stessa

Provincia, che è di € 400.000. Sopra questo importo, la competenza di autorizzazione è del Superiore e Consiglio Generale.

c. Si procede alla stipula dell'atto di donazione, l'accettazione della stessa può essere contestuale o successiva, nel momento in cui viene effettuata una donazione bisogna darne comunicazione scritta alla Curia Generalizia, allegando successivamente copia dell'atto con tutti gli estremi delle avvenute formalità.

6. Allegato A

SCHEMA PROCEDURE PER ALCUNI ATTI LEGALI

a. SUCCESSIONI

a1 Pubblicazione testamento

- L'eredità può essere Immobile o Liquido : accettazione

- Un legato: non serve l'accettazione, ma in alcuni casi può essere conveniente.

a2 Il notaio che lo pubblica ne dà comunicazione, in genere a mezzo copia dell'atto, a tutti gli eredi menzionati

a3 Chiedere il testamento in originale (una copia inviarla alla casa interessata)

a4 Si verifica in provincia la convenienza dell'accettazione

a5 Nel caso in cui si pensa di accettare e già si conosce che nella consistenza del lascito ci sono immobili, bisogna procurare i dati catastali e comunicarli in Curia per l'espletamento del pagamento e della dichiarazione ICI, nonché l'inserimento dell'immobile nell'elenco delle proprietà.

a6 Se ne manda una copia in Curia per conoscenza, nel caso delle successioni è comunque importante conoscere la data di morte del testatore in quanto è da quella che, chi eredita subentra nei diritti e oneri

a7 Si chiede al Consiglio generale l'autorizzazione ad accettare o a rinunciare

a8 Si dà in Curia comunicazione dell'avvenuto atto di accettazione, in genere con beneficio d'inventario allegando copia dello stesso

a9 Si procede all'inventario e si dà comunicazione in Curia dell'avvenuta stipula dell'atto allegando copia dello stesso

a10 Si presenta la denuncia di successione generalmente entro sei mesi dalla data della morte

a11 Si stabilisce cosa fare delle cose provenienti dal lascito e si chiedono le autorizzazioni necessarie

a12 Se si tratta di denaro si chiede l'autorizzazione al ritiro delle somme, se si tratta di immobili e si pensa di venderli si chiede l'autorizzazione a vendere

a13 Nel momento in cui si ritirano somme va data comunicazione scritta in Curia in modo da tenere sotto controllo l'andamento della pratica dall'inizio alla fine, e poterla chiudere una volta esaurite le pratiche amministrative e ritirati i soldi.

a14 Se si procede alla vendita di un immobile, dopo averne ottenute le necessarie autorizzazioni, si dà comunicazione in Curia dell'avvenuto atto di rogito e, in seguito, si allega una copia dello stesso. In questa situazione, vanno tenute presenti le date, che influiscono sul pagamento dell'ICI, ossia se un immobile viene venduto entro il 15 del mese, non è dovuto nulla per il mese in corso, dal 16 in poi va pagato per l'intero mese. Va comunicato, comunque, il nome del notaio che ha stipulato l'atto, in quale Comune risiede e il numero di repertorio.

b. DONAZIONI

b1 Viene espressa la volontà da parte del donante di donare qualcosa

b2 Si valuta in provincia la convenienza dell'accettazione

b3 Si chiede ai Consigli Provinciali e Generale l'autorizzazione ad accettare la donazione

b4 Si procede alla stipula dell'atto di donazione, l'accettazione della stessa può essere contestuale o successiva, nel momento in cui viene effettuata una donazione bisogna darne comunicazione in Curia allegando l'atto, comunque vanno comunicati quanto prima i dati catastali, la data esatta della donazione, il nome del notaio che ha stipulato l'atto e il numero di repertorio sempre per gli adempimenti ICI e Mod. 740

b5 Ogni qualvolta viene fatto qualcosa che riguarda un immobile, che si tratti di vendita, la donazione, l'acquisto, l'eredità o anche l'affitto va sempre comunicato in Curia, trasmettendo gli estremi dell'atto e del notaio e allegando una copia dello stesso.

c. ATTI PRESSO LA CURIA GENERALIZIA

c1 Il consiglio provinciale valuta se accettare o rinunciare all'eredità /legato/donazione ed invia copia del verbale del Consiglio in Curia Generalizia.

c2 Il consiglio Generale accetta l'eredità /legato/donazione ed invia estratto notarile del verbale del Consiglio per accettazione al Rappresentante Legale o a suo Procuratore presso la Provincia.

c3 Il Procuratore in Provincia segue tutte le pratiche inerenti all'eredità /legato/donazione dopo aver ricevuto estratto del verbale del Consiglio Generale, compresa l'accettazione notarile dell'eredità.

